



COMUNE DI BELLUNO

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 76 DEL 20/10/2023

OGGETTO: CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLE NN.TT.A. DEL P.R.G. VIGENTE, PER IL RECUPERO DI PORZIONE AL PIANO PRIMO DEL FABBRICATO N. 4, SITO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "EX CASERMA PIAVE" IN VIA TIZIANO VECELLIO. ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE RADIO CLUB BELLUNO N.O.R.E..

L'anno **duemilaventitre**, addì **venti**, del mese di **ottobre**, dalle ore **14:30** circa, nella sede municipale, presso la sala consiliare, si è riunito il consiglio comunale con la presenza, nella trattazione del presente punto, dei componenti che seguono:

OSCAR DE PELLEGRIN	Assente	MASSIMO GARZOTTO	Assente
CELESTE BALCON	Presente	FRANCESCO LA GRUA	Presente
LUCIANO BASSI	Presente	SEBASTIANO MAROTTO	Presente
ILENIA BAVASSO	Presente	JACOPO MASSARO	Presente
CLAUDIA BETTIOL	Presente	SANDRA MELLA	Presente
LORENZO BORTOLUZZI	Presente	GIANGIACOMO NICOLINI	Presente
GIOVANNI BRISTOT	Presente	LUCIA OLIVOTTO	Presente
SIMONE BRISTOT	Presente	MARCO PERALE	Presente
ANNA CANDEAGO	Presente	FRANCESCO PINGITORE	Presente
PAOLO CAPRARO	Presente	FRANCESCO RASERA BERNA	Presente
MARIA TERESA CASSOL	Presente	RICCARDO SAMARIA	Presente
MIRCO COSTA	Presente	SIMONE SOCCAL	Presente
VALENTINA DALLA CORT	Presente	MARZIO SOVILLA	Presente
PAOLO DE BIASIO	Presente	ARMANDO STEFANI	Presente
DONATELLA DE PELLEGRIN	Assente	GIUSEPPE VIGNATO	Presente
ALESSANDRO FARINA	Presente		
ROBERTO FERRO	Presente		
IRENE GALLON	Presente		

Totale presenti: 30

Totale assenti: 3

Presiede: Luciano Bassi - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Partecipa: Francesco Pucci - SEGRETARIO GENERALE.

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dichiara aperta la trattazione dell'argomento in oggetto indicato e chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri comunali sigg. Alessandro Farina, Giangiacomo Nicolini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del 28/09/2023, n. 3766 ad oggetto: “CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLE NN.TT.A. DEL P.R.G. VIGENTE, PER IL RECUPERO DI PORZIONE AL PIANO PRIMO DEL FABBRICATO N. 4, SITO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "EX CASERMA PIAVE" IN VIA TIZIANO VECELLIO. ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE RADIO CLUB BELLUNO N.O.R.E.” e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.

Visti gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al consiglio comunale.

Visti i pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm..

Visto il parere favorevole reso all'unanimità dalla 2^a commissione, in data 17/10/2023, sulla proposta di deliberazione.

Durante la discussione escono e rientrano i consiglieri comunali Anna Candeago, Francesco La Grua, Ilenia Bavasso; escono i consiglieri comunali Valentina Dalla Cort, Claudia Bettiol, Marco Perale. Presenti 27.

Messa ai voti la proposta di deliberazione sopra citata, con votazione palese effettuata per mezzo del sistema di voto elettronico, che evidenzia il seguente risultato:

- presenti: n. 27;
- assenti: n. 6;
- votanti: n. 18 - astenuti: n. 3 (Celeste Balcon, Anna Candeago, Giangiacomo Nicolini);
- non partecipanti al voto: n. 6 (Ilenia Bavasso, Mirco Costa, Lucia Olivotto, Francesco Rasera Berna, Riccardo Samaria, Giuseppe Vignato);
- voti favorevoli: n. 18 (Luciano Bassi, Lorenzo Bortoluzzi, Giovanni Bristot, Simone Bristot, Paolo Capraro, Maria Teresa Cassol, Paolo De Biasio, Alessandro Farina, Roberto Ferro, Irene Gallon, Francesco La Grua, Sebastiano Marotto, Jacopo Massaro, Sandra Mella, Francesco Pingitore, Simone Soccà, Marzio Sovilla, Armando Stefani).

DELIBERA

1. **di approvare** la proposta di deliberazione del 28/09/2023, n. 3766 ad oggetto: “CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLE NN.TT.A. DEL P.R.G. VIGENTE, PER IL RECUPERO DI PORZIONE AL PIANO PRIMO DEL FABBRICATO N. 4, SITO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "EX CASERMA PIAVE" IN VIA TIZIANO VECELLIO. ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE RADIO CLUB BELLUNO N.O.R.E.”;
2. **di dare atto** che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera saranno posti in essere dal coordinatore dell'ambito affari generali.

Entra il sindaco Oscar De Pellegrin. Presenti n. 28.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
LUCIANO BASSI

SEGRETARIO GENERALE
FRANCESCO PUCCI



COMUNE DI BELLUNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3766 DEL 28/09/2023

ASSEGNATA ALL'AREA PATRIMONIO E DEMANIO

OGGETTO: CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLE NN.TT.A. DEL P.R.G. VIGENTE, PER IL RECUPERO DI PORZIONE AL PIANO PRIMO DEL FABBRICATO N. 4, SITO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "EX CASERMA PIAVE" IN VIA TIZIANO VECELLIO. ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE RADIO CLUB BELLUNO N.O.R.E..

Visti:

- gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile alla giunta comunale;
- la delibera del 30.01.2023, n. 3, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il documento unico di programmazione 2023-2025 e ss.mm.;
- la delibera del 30.01.2023, n. 7, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025 e ss.mm.;
- la delibera del 02.02.2023, n. 20, esecutiva, con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 2023-2025 - parte finanziaria e ss.mm.;
- il decreto sindacale n. 13 del 22.03.2021, ad oggetto "*assegnazione incarico di coordinatore dell'Ambito affari generali alla dott.ssa Maura Florida*".

Premesso che:

- con atto di transazione in data 05.04.2012, repertorio notaio Palumbo in Sedico n. 31551 del 05.04.2012, registrato a Belluno il 10.04.2012 al n. 1316 serie 1T, trascritto a Belluno il 11.04.2012 ai nn 4225 e 3437 di formalità, il Comune di Belluno ha acquisito dall'Agenzia del Demanio, per il diritto di proprietà superficaria (disponendo già della proprietà dell'area), il complesso immobiliare denominato "*ex Caserma Piave*", in via Tiziano Vecellio, 82 attualmente censito al catasto fabbricati al foglio 48, particella 351, divisa in subalterni;
- il compendio, acquisito al patrimonio disponibile del Comune, consta di un vasto appezzamento di terreno urbano (pari a circa 32.000 mq), sul quale sono presenti una serie di edifici con caratteristiche tipologiche e funzionali differenziate, con una consistenza di circa mc 39.700;
- l'area rientra integralmente tra le z.t.o. F, destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, normate dall'art. 7 delle NN.TT.a. del P.R.G. vigente;
- con delibera del Consiglio comunale del 26.02.2009 n. 8, ai sensi dell'art. 7, par. 6 NN.TT.a. del P.R.G. vigente è stata modificata l'originaria destinazione F.M dell'area della ex Caserma Piave prevedendo due azzonati: F.II (servizi tecnologici) nella porzione sud dell'area (ritenuta all'epoca idonea per l'insediamento di un Polo Ecologico Comunale); F.PS (pubblici servizi) per il resto dell'area; una fascia lungo via Tiziano Vecellio risulta inoltre classificata quale z.t.o. F.VV (verde vincolato ambito Variante Venegia – art. 7,18 NN.TT.a. P.R.G. vigente) e zona di rispetto stradale;

- con delibera di Consiglio comunale n. 42 del 30.09.2014 ad oggetto “*Modifica destinazione specifica Zona Territoriale Omogenea "F"- art. 7 comma 6 delle Norme Tecniche Attuazione del PRG. - Ex Caserma Piave*” è stata modificata la specifica destinazione della suddetta zona;
- l'area rientra integralmente nella zona di tutela “B” del Piano di Rischio Aeroportuale, di cui alla variante al P.R.G. approvata dal Consiglio comunale con delibera n. 22 del 12.05.2009;
- con delibera di Consiglio comunale n. 100 del 29.11.2021 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio P.A.T. e precisato che fino alla sua approvazione trovano applicazione, ai sensi dell’art. 29/1° della l.r 23.04.2004, n. 11 e ss.mm.ii., le misure di salvaguardia di cui all’art. 12 del d.p.r 06.02.2011, n. 380 e ss.mm.ii, si rileva che l’immobile ricade nell’Ambito Territoriale Omogeneo A.T.O. 2-Zona Produttiva;
- il P.A.T. identifica l’area dedicata a ”*Servizi Esistenti*” quali “*Istituzioni associative e religiose*”(IA);
- si precisa, inoltre, che ai sensi dell’art. 48 commi 5 e 5bis della l.r. 23.04.2004, n. 11 e ss.mm.ii. il P.R.G. vigente mantiene efficacia fino all’approvazione del P.A.T., a seguito della quale diviene Piano degli Interventi (P.I.) per le parti compatibili;
- l'art. 7 delle NN.TT.a del P.R.G. vigente prevede che nelle Z.T.O. F sia ammesso l'intervento di soggetti, anche privati, subordinato alla stipula di una convenzione e che sulla ammissibilità ed opportunità dell'intervento sotto il profilo del concreto perseguimento dell'interesse pubblico e della garanzia della funzione pubblica, nonché sui conseguenti contenuti della convenzione si esprima il Consiglio comunale attraverso apposita deliberazione;
- l'Amministrazione comunale, non essendo in grado di assumere l'impegno finanziario per il recupero e la riqualificazione dell'area e dei fabbricati del suddetto compendio immobiliare, ai fini della loro utilizzazione, nell'ambito delle proprie politiche culturali e sociali basate su solidarietà, pluralismo, sussidiarietà e sul connubio tra ambiente e cultura come mezzo per il miglioramento della qualità della vita, ha promosso l'avvio di un progetto per l'utilizzo dell'area, mirato all'insediamento di attività/iniziativa che rivestano anche un interesse ed una rilevanza di carattere pubblico, con la finalità di incentivare la massima fruizione e valorizzazione del sito in cui insiste la “*ex Caserma Piave*”, anche quale luogo di cultura e aggregazione;
- in particolare il Comune ha inteso perseguire i seguenti obiettivi di:
 - -recupero degli edifici e degli spazi dell'area dell'ex Caserma Piave;
 - -valorizzazione del mondo del volontariato e dell'associazionismo;
 - -valorizzazione dei soggetti territoriali che propongano progetti innovativi e sostenibili;
 - -sviluppo di professionalità di settore ed opportunità di impiego;
 - -avvio di progettualità diffuse e continuative;
 - -creazione di uno stretto legame tra Amministrazione e Comunità, che sia espressione di una progettualità complessiva di coinvolgimento dei cittadini nella vita della Città;
- con delibera di Giunta comunale n. 43 del 21.03.2014 sono stati approvati lo studio denominato “*Ex Caserma Piave – Analisi dello stato di fatto e prospettive di valorizzazione*” predisposto dal Servizio Opere Pubbliche /Espropri del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio ed Attività Socio-culturali e conservato agli atti del medesimo Servizio nonché lo schema di bando per la presentazione di manifestazioni d'interesse alla realizzazione di progetti nell'ambito dell'area della ex Caserma Piave;
- in data 01.04.2014 è stato pubblicato il primo avviso per la presentazione, da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati, di proposte relative al recupero e all'utilizzo degli edifici presenti nell'area denominata “*ex Caserma Piave*”, per la realizzazione di progetti, possibilmente ad alto contenuto di innovazione, e di iniziative ed attività a specifico contenuto culturale, aggregativo, sociale, sportivo, formativo ed imprenditoriale;
- entro il termine previsto dal bando del 31.05.2014 sono pervenute n. 16 manifestazioni di interesse;

- con delibera di Giunta comunale n. 145 del 28.08.2014 l'Amministrazione ha approvato uno schema tipo di convenzione, in attuazione del principio di sussidiarietà (ai sensi dell'art.118 della Costituzione e dell'art. 3, comma 5 del d.lgs. 267/2000) ed ai sensi dell'art. 7 delle NN.TT.a. del P.R.G. vigente;
- con delibera di Consiglio comunale n. 45 del 30.09.2014, come successivamente rettificata con delibera di Consiglio comunale n. 60 del 28.11.2014, sono state definite le percentuali di riduzione da applicare al canone di locazione previsto al termine del periodo di recupero dell'investimento effettuato dai soggetti assegnatari;
- con delibere del Consiglio comunale n. 45 del 30.09.2014, n. 66 del 17.12.2014, n. 4 del 03.03.2015, n. 29 del 27.05.2015 e n. 33 del 25.06.2015 sono stati approvati gli schemi di convenzione con i singoli assegnatari, ai sensi dell'art. 7 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Regolatore;
- successivamente si è provveduto alla stipula della convenzione, per l'assegnazione dell'hangar n. 13, con l'associazione "*Radio Club N.O.R.E.*", giusta scrittura privata rep. 112 del 30.06.2015;
- con delibera di Giunta comunale n. 170 del 22.10.2015 è stato approvato lo studio "*Aggiornamento sullo stato di attuazione del progetto settembre 2015*" ed è stato approvato il 2° bando per la presentazione di manifestazioni di interesse per gli immobili ancora non assegnati;
- il 2° bando è stato pubblicato in data 29.10.2015 ed entro il termine del 31.12.2015 sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse;
- con decisione di Giunta comunale del 14.03.2016 si è stabilito di procedere con l'istruttoria di n. 3 delle richieste pervenute, provvedendo a riaprire nuovamente i termini per la presentazione di manifestazioni di interesse relative agli immobili ancora disponibili:
- il 3° bando è stato pubblicato in data 21.03.2016 ed entro il termine del 21.05.2016 sono pervenute n. 6 manifestazioni di interesse;
- a seguito di valutazione positiva delle istanze, con delibera di Consiglio comunale n. 40 del 04.07.2016 sono stati approvati gli schemi di convenzione con ulteriori 7 assegnatari;
- a seguito della decisione di Giunta del 10.10.2016 è stato pubblicato in data 21.10.2016 il 4° bando: entro il termine del 30.11.2016 è pervenuta un'unica manifestazione di interesse, cui seguita l'approvazione dello schema di convenzione con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 01.03.2017;
- con informativa di Giunta comunale n. 109 del 16.12.2016 è stato deciso di procedere per il futuro su singola istanza, senza necessità di pubblicazione di ulteriori bandi pubblici, in considerazione dell'esiguo numero di immobili o porzioni di immobili ancora da assegnare ed ai fini di un'economia procedimentale;
- successivamente alla suddetta informativa di Giunta comunale, sono state accolte n. 4 istanze, cui è seguita l'assegnazione di una parte degli spazi residui.

Considerato che:

- con istanza assunta al protocollo comunale n. 49255 del 18.10.2021, successivamente integrata con istanza assunta al protocollo comunale n. 8435 del 17.02.2023, l'associazione "*Radio Club Belluno N.O.R.E.*", già titolare di contratto locazione, rep. n. 320 del 21.12.2018 relativo all'hangar n. 13, ha richiesto l'assegnazione ulteriore di alcuni locali al piano primo della palazzina n. 4;
- la suddetta associazione è già stata coinvolta nel processo di rigenerazione urbana del compendio in quanto assegnataria dell'hangar n. 13 utilizzato per il ricovero di 5 automezzi, delle apparecchiature e di materiali, per la manutenzione degli stessi per l'ottimizzazione dello svolgimento delle attività, con particolare riferimento a quelle della protezione civile, giusta convenzione rep. n. 112 del 30.06.2015 e successiva locazione rep. n. 320 del 21.12.2018;
- con nota protocollo comunale n. 11268 del 07.03.2023 il coordinatore dell'Ambito tecnico e governo del territorio ha formulato le valutazioni istruttorie in merito alla compatibilità tecnica e

alla congruità economica dell'intervento proposto dall'associazione "Radio Club Belluno N.O.R.E.", di cui alla sopra citata istanza;

- l'intervento proposto consentirebbe di portare quasi a compimento il recupero del piano primo della palazzina n. 4, dove sarebbero ospitate attività omogenee di tipo amministrativo (sede dell'"Associazione Italiana Arbitri" e sede dell'associazione "Radio Club Belluno N.O.R.E."), che non presentano potenziali elementi di conflitto nella gestione degli spazi comuni; accordi in tal senso, con l'"Associazione Italiana Arbitri", sono peraltro già attestati nelle suddette istanze prot. n. 49255/2021 e n. 8435/2023 presentate;
- l'associazione "Radio Club Belluno N.O.R.E.", fondata nel 1975, riunisce gli appassionati di telecomunicazioni e svolge da anni una preziosa attività di sperimentazione radioelettrica, radioassistenza a manifestazioni di varia natura e supporto alle autorità preposte alla protezione civile per conto delle quali cura le comunicazioni di emergenza anche sulla base di convenzioni con diversi Comuni;
- nell'ambito del progetto di recupero e valorizzazione del compendio, l'associazione si è caratterizzata per il rispetto degli obblighi derivanti dalla convenzione, per una positiva collaborazione con gli altri assegnatari, per la partecipazione alle iniziative per la manutenzione del compendio e alle riunioni dell'Assemblea di gestione;
- in particolare l'interesse dell'associazione è rivolto a tre locali al piano primo della palazzina n. 4 (i due residui sul lato ovest e l'ultimo degli stanzoni affacciati sul lato est, verso il piazzale) oltre ad una porzione dei servizi igienici posti al medesimo piano, che verrebbero trasformati in sede amministrativa dell'associazione (in sostituzione di quella attuale presso la villa Montalban che presenta condizioni critiche soprattutto in termini di infiltrazioni d'acqua), consentendo all'associazione stessa di riunire all'interno del compendio l'attività amministrativa e la logistica, razionalizzando i propri interventi;
- l'importo previsto per gli interventi, come indicato nelle suddette istanze protocolli nn. 49255/2021 e 8435/2023, viene quantificato in € 9.400,00.= complessivi (di cui € 300 per sgombero e smaltimento, € 2.200 per controparete e controsoffitto, € 1.800 per imbiancatura, € 2.100 per impiantistica idrica e materiali, € 2.300 per impiantistica elettrica e materiali, € 1.800 per porte e serramenti).
- con delibera di Giunta comunale n. 125 del 29.06.2023 è stato preso atto delle valutazioni istruttorie formulate dal coordinatore dell'Ambito tecnico e governo del territorio, con nota protocollo comunale n. 11268/2023, in merito alla compatibilità tecnica e alla congruità economica dell'intervento proposto dall'associazione "Radio Club Belluno N.O.R.E." ed è stato deciso di assegnare all'associazione medesima i locali al piano primo della palazzina n. 4, sita nell'ambito del compendio immobiliare denominato "ex Caserma Piave", in via Tiziano Vecellio, 82/E, censiti nel catasto fabbricati al foglio 48, particella 351 subalterno 14/parte, per il relativo recupero e di demandare, infine, a successiva delibera di Consiglio comunale l'approvazione del relativo schema di convenzione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale ed ai sensi dell'art. 7 delle nn.tt.a del P.R.G. vigente, relativo alla disciplina della fase di realizzazione, da parte dell'associazione "Radio Club Belluno N.O.R.E.", dei lavori di recupero della porzione di immobile assegnato.

Considerato che:

- l'art. 118 della Costituzione dispone che: "*Città metropolitane, provincie e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*";
- l'art. 3, comma 5 del d.lgs. 267/2000 ribadisce che: "*I comuni e le provincie sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le provincie svolgono le loro funzioni anche attraverso le*

attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

- il termine sussidiarietà esprime il concetto di cooperazione e collaborazione, per cui il cittadino, singolo o associato, può affiancare l'Amministrazione nella soluzione pratica di problemi che riguardano la collettività, consentendole di perseguire l'interesse generale non più da sola, ma insieme con i cittadini, che diventano così alleati importanti, consapevoli e responsabili nell'affrontare la complessità dell'amministrare; tale prospettiva consente ai cittadini e all'ente pubblico di stabilire rapporti fondati sulla collaborazione e il rispetto reciproco, anziché sulla diffidenza e rigida separazione dei ruoli amministratore-amministrato.

Richiamato l'art. 7 delle NN.TT.a. del P.R.G. vigente, che norma la Zona Territoriale Omogenea “F”, destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale, prevedendo che:

- in tale zona sia ammesso l'intervento (oltre che degli enti istituzionalmente competenti) di altri soggetti anche privati, subordinatamente alla stipula di una convenzione;
- sull'ammissibilità ed opportunità dell'intervento sotto il profilo del concreto perseguimento dell'interesse pubblico e della garanzia della funzione pubblica, nonché sui conseguenti contenuti della convenzione, si esprime il Consiglio comunale, mediante apposita delibera.

Richiamate:

- la delibera della Giunta comunale 28.08.2014 n. 145, con la quale è stato delineato il percorso di individuazione dei soggetti assegnatari dei beni immobili ed è stato approvato uno schema tipo di convenzione, in attuazione del principio di sussidiarietà (ai sensi dell'art. 118 della Costituzione e dell'art. 3, comma 5 del d.lgs. 267/2000) ed ai sensi dell'art. 7 delle NN.TT.a. del P.R.G. vigente;
- la delibera del Consiglio comunale 30.09.2014 n. 45, ad oggetto: “*Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso il recupero e riutilizzo dell'area dismessa denominata "ex caserma Piave" - Approvazione degli schemi di convenzione con i primi soggetti assegnatari degli immobili, per il recupero degli stessi, ai sensi dell'art.7 delle NN.TT.a. del PRG vigente*”;
- la delibera del Consiglio comunale 28.11.2014 n. 60, con la quale si è proceduto alla rettifica del punto 3) del dispositivo della delibera del Consiglio comunale 30.09.2014 n. 45 nelle parti in cui vengono indicate le percentuali 60, 40 e 20, sostituendo a queste i valori “60% e 40%”, fermo restando tutto il resto.

Visto l'allegato schema di convenzione predisposto dagli Uffici per disciplinare la fase di realizzazione dei lavori di recupero dell'immobile (propedeutica al successivo atto di locazione dello stesso) da parte dell'associazione “*Radio Club Belluno N.O.R.E.*” sulla base della proposta inoltrata, che prevede il recupero di parte dell'edificio n. 4 (tre locali al piano primo, i due residui sul lato ovest e l'ultimo degli stanzoni affacciati sul lato est, verso il piazzale oltre ad una porzione dei servizi igienici posti al medesimo piano), da destinare a sede amministrativa dell'associazione (in sostituzione di quella attuale presso la villa Montalban che presenta condizioni critiche soprattutto in termini di infiltrazioni d'acqua), consentendo all'associazione stessa di riunire all'interno del compendio l'attività amministrativa e la logistica, razionalizzando i propri interventi.

Considerato inoltre che:

- l'indirizzo politico legislativo, che si è venuto affermando negli ultimi anni, riconosce alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico una valorizzazione finalizzata all'utilizzo dei beni secondo criteri privatistici di redditività e convenienza economica; la Corte dei conti - sezione controllo regione Veneto – SRCVEN/716/2012/PAR ha espresso un parere in ordine alle modalità di determinazione del canone dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente locale, affidati in gestione alle associazioni di interesse collettivo senza fini di lucro nei campi della cultura,

dello sport e del sociale. In particolare il collegio ha affermato che il Comune non deve perseguire, costantemente e necessariamente, un risultato economico in senso stretto nell'utilizzazione dei beni patrimoniali, ma, come ente a fini generali, deve anche curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità amministrata. L'eventuale scelta di disporre di un bene pubblico ad un canone di importo diverso da quello corrispondente al suo valore di mercato deve avvenire a seguito di un'attenta ponderazione comparativa tra gli interessi pubblici in gioco, rimessa esclusivamente alla sfera discrezionale dell'ente, in cui deve però tenersi nella massima considerazione l'interesse alla conservazione ed alla corretta gestione del patrimonio pubblico, in ragione della tutela costituzionale di cui questo gode (art. 119, comma 6, Cost.), secondo il principio già affermato nella delibera 33/2009/PAR della medesima sezione della Corte dei conti. Il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni. La deroga alla regola della determinazione dei canoni dei beni pubblici secondo logiche di mercato appare giustificata solo dall'assenza di scopo di lucro dell'attività concretamente svolta dal soggetto destinatario dei beni pubblici. La sussistenza o meno dello scopo di lucro, inteso come attitudine a conseguire un potenziale profitto d'impresa, va accertata in concreto, verificando non solo lo scopo e le finalità perseguite dall'operatore, ma anche e soprattutto le modalità concrete con le quali viene svolta l'attività che coinvolge l'utilizzo del bene pubblico messo a disposizione. La citata sezione della Corte dei conti precisa inoltre che, ove la disposizione del bene sia attuata con un provvedimento, la concessione ad un soggetto di un'utilità a condizioni diverse da quelle previste dal mercato, possa essere qualificata come "*vantaggio economico*" ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241/1990;

- l'allegata convenzione prevede un'azione di valorizzazione del relativo immobile comunale attraverso la ristrutturazione ed il riutilizzo dello spazio assegnato con oneri a carico dell'assegnatario, di cui si prevede lo scomputo dal canone di locazione a fronte del corrispettivo impegnato per i lavori;
- risulta indubbia la valenza di un interesse generale e collettivo delle funzioni e delle iniziative proprie del soggetto che andrà ad insediarsi presso l'area della "*ex Caserma Piave*".

Dato atto che:

- al fine della stipula del contratto di locazione dell'immobile assegnato, che sarà sottoscritto al termine dell'esecuzione dei lavori previsti, ed in particolare al fine di quantificare la durata della permanenza locativa a scomputo dei lavori eseguiti, è necessario definire il valore di stima del suddetto immobile allo stato attuale ed il relativo canone locativo di mercato;
- l'Area patrimonio e demanio, come risulta da specifica relazione di stima datata 10.05.2023 conservata agli atti dell'area stessa, ha provveduto a determinare il valore di stima dell'immobile, sulla base del valore di mercato in relazione alla superficie commerciale dello stesso (tenendo conto dell'età, qualità e stato di conservazione dello stesso), ricavati dai dati pubblicati dalla rivista "*Consulente Immobiliare*", a cui è stato applicato un opportuno saggio d'interesse pari al 4%, per determinarne il relativo canone locativo di mercato annuo.

Valutati:

- l'ammissibilità ed opportunità, sotto il profilo del concreto perseguimento dell'interesse pubblico e della garanzia della funzione pubblica, dell'intervento proposto dal soggetto sopra citato;
- i contenuti del conseguente schema di convenzione, allegato alla presente proposta di deliberazione.

Ritenuto di:

- approvare, ai sensi dell'art. 7 delle NN.TT.a. del P.R.G. vigente, l'allegato schema di convenzione - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che in sede di stipula potrà subire le modifiche tecniche ritenute necessarie - predisposto per disciplinare la fase di realizzazione dei lavori di recupero dell'immobile (propedeutica al successivo contratto di locazione dello stesso) da parte dell'associazione "Radio Club Belluno N.O.R.E." (C.F. 93005090258 sede in Belluno, via Safforze s.n.c.) sulla base della proposta inoltrata, che prevede il recupero di parte dell'edificio n. 4 (tre locali al piano primo, i due residui sul lato ovest e l'ultimo degli stanzoni affacciati sul lato est, verso il piazzale oltre ad una porzione dei servizi igienici posti al medesimo piano), da destinare a sede amministrativa dell'associazione (in sostituzione di quella attuale presso la villa Montalban che presenta condizioni critiche soprattutto in termini di infiltrazioni d'acqua), consentendo all'associazione stessa di riunire all'interno del compendio l'attività amministrativa e la logistica, razionalizzando i propri interventi;
- stabilire che il suddetto immobile interessato da interventi di recupero da parte del soggetto sopra indicato, sarà oggetto, una volta terminati i lavori, di uno specifico contratto di locazione alle seguenti condizioni relative alla durata e al canone di locazione:
 - durata commisurata al recupero dell'investimento effettuato e rendicontato dal privato rispetto al valore del canone annuo di mercato (come determinato in base al valore di stima degli immobili allo stato attuale desunto dalla relazione di stima dell'Area patrimonio e demanio datata 10.05.2023 e conservata agli atti) e comunque per un termine non superiore a 9 anni;
- stabilire che alla scadenza del contratto di locazione commisurato al recupero dell'investimento ovvero al termine massimo dei 9 anni previsti, il soggetto interessato potrà richiedere la stipula di un nuovo contratto di locazione alle seguenti condizioni di durata e di canone di locazione:
 - caso a) qualora sia stato recuperato l'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati:
 - canone: il valore del canone di locazione di mercato, al netto di eventuali oneri fiscali, sarà determinato nella misura del 4% del valore di stima dell'immobile dopo la ristrutturazione (risultante dalla somma del valore di stima attuale, come da relazione di stima dell'Area patrimonio e demanio datata 10.05.2023 aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e rendicontato in base ai lavori eseguiti), con una riduzione nella misura del 60% (con conseguente attribuzione di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di legge);
 - durata: 4 anni, con possibilità di rinnovo per successivi 4 anni (con aggiornamento in base all'indice ISTAT FOI);
 - caso b) qualora non sia stato recuperato l'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati:
 - canone fino al recupero totale dell'importo dei lavori eseguiti e rendicontati: determinato come nel caso precedente, con una percentuale aggiuntiva di riduzione, correlata all'incidenza percentuale dell'importo residuo dei lavori eseguiti e rendicontati, non ancora recuperato, rispetto al valore finale dell'immobile (risultante dalla somma del valore di stima attuale, come da relazione di stima dell'Area patrimonio e demanio datata 10.05.2023 aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e rendicontato in base ai lavori eseguiti) (con conseguente attribuzione di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di legge), calcolata secondo la formula: $(\text{importo lavori realizzati e rendicontati} - \text{importo lavori già recuperato}) \times 100 / (\text{valore iniziale dell'immobile} + \text{importo lavori realizzati e rendicontati})$;
 - canone oltre il termine sopra citato: il valore del canone di locazione di mercato, al netto di eventuali oneri fiscali, sarà determinato nella misura del 4% del valore di stima dell'immobile dopo la ristrutturazione (risultante dalla somma del valore di stima attuale, come da relazione di stima dell'Area patrimonio e demanio datata 10.05.2023

aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e rendicontato in base ai lavori eseguiti), con una riduzione nella misura del 60% (con conseguente attribuzione di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di legge);

- durata: commisurata ai tempi di recupero dell'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati, con un minimo di 4 anni, con possibilità di rinnovo per successivi 4 anni (con aggiornamento in base all'indice ISTAT FOI);
- stabilire che l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di autorizzare, prima della ultimazione integrale dei lavori, l'utilizzo degli immobili assegnati o di porzione di essi, laddove sia verificata da parte dell'ufficio tecnico la sussistenza delle condizioni di sicurezza dei suddetti spazi. Ove necessario dovrà essere stipulato uno specifico contratto di locazione relativo a tale porzione, con applicazione del canone di locazione, determinato in base alla suddetta relazione di stima dell'Area patrimonio e demanio datata 10.05.2023 riferita all'immobile, commisurato alla porzione utilizzabile e a scomputo della somma investita e rendicontata per la porzione interessata, e comunque per un termine non superiore a 9 anni;
- demandare al coordinatore dell'Ambito affari generali l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;
- stabilire che qualora la stipula della convenzione con l'assegnatario non avvenga entro il termine di 6 mesi dalla approvazione del relativo schema, si prenderà atto della tacita rinuncia alla realizzazione dell'intervento di recupero dell'immobile assegnato, che tornerà disponibile per una nuova assegnazione.

Dato atto che la presente proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente.

PROPONE

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. **di approvare**, ai sensi dell'art. 7 delle NN.TT.a. del P.R.G. vigente, l'allegato schema di convenzione - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che in sede di stipula potrà subire le modifiche tecniche ritenute necessarie - predisposto dagli uffici per disciplinare la fase di realizzazione dei lavori di recupero dell'immobile (propedeutica al successivo contratto di locazione dello stesso) da parte dell'associazione "*Radio Club Belluno N.O.R.E.*" (C.F. 93005090258 – sede in Belluno, via Safforze s.n.c.) sulla base della proposta inoltrata, che prevede il recupero di parte dell'edificio n. 4 (tre locali al piano primo, i due residui sul lato ovest e l'ultimo degli stanzoni affacciati sul lato est, verso il piazzale oltre ad una porzione dei servizi igienici posti al medesimo piano), da destinare a sede amministrativa dell'associazione (in sostituzione di quella attuale presso la villa Montalban che presenta condizioni critiche soprattutto in termini di infiltrazioni d'acqua), consentendo all'associazione stessa di riunire all'interno del compendio l'attività amministrativa e la logistica, razionalizzando i propri interventi;
3. **di stabilire** che il suddetto immobile interessato da interventi di recupero da parte del soggetto sopra indicato, sarà oggetto, una volta terminati i lavori, di uno specifico contratto di locazione alle seguenti condizioni relative alla durata e al canone di locazione:
 - > durata commisurata al recupero dell'investimento effettuato e rendicontato dal privato rispetto al valore del canone annuo di mercato (come determinato in base al valore di stima dell'immobile allo stato attuale desunto dalla relazione di stima dell'Area patrimonio e demanio datata 10.05.2023 e conservata agli atti) e comunque per un termine non superiore a 9 anni;
4. **di stabilire** che alla scadenza del contratto di locazione commisurato al recupero dell'investimento ovvero al termine massimo dei 9 anni previsti, il soggetto interessato potrà

richiedere la stipula di un nuovo contratto di locazione alle seguenti condizioni di durata e di canone di locazione:

- caso a) qualora sia stato recuperato l'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati:
 - canone: il valore del canone di locazione di mercato, al netto di eventuali oneri fiscali, sarà determinato nella misura del 4% del valore di stima dell'immobile dopo la ristrutturazione (risultante dalla somma del valore di stima attuale, come da relazione di stima dell'Area patrimonio e demanio datata 10.05.2023 aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e rendicontato in base ai lavori eseguiti), con una riduzione nella misura del 60% (con conseguente attribuzione di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di legge);
 - durata: 4 anni, con possibilità di rinnovo per successivi 4 anni (con aggiornamento in base all'indice ISTAT FOI);
- caso b) qualora non sia stato recuperato l'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati:
 - canone fino al recupero totale dell'importo dei lavori eseguiti e rendicontati: determinato come nel caso precedente, con una percentuale aggiuntiva di riduzione, correlata all'incidenza percentuale dell'importo residuo dei lavori eseguiti e rendicontati, non ancora recuperato, rispetto al valore finale dell'immobile (risultante dalla somma del valore di stima attuale, come da relazione di stima dell'Area patrimonio e demanio datata 10.05.2023 aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e rendicontato in base ai lavori eseguiti) (con conseguente attribuzione di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di legge), calcolata secondo la formula: $(\text{importo lavori realizzati e rendicontati} - \text{importo lavori già recuperato}) \times 100 / (\text{valore iniziale dell'immobile} + \text{importo lavori realizzati e rendicontati})$;
 - canone oltre il termine sopra citato: il valore del canone di locazione di mercato, al netto di eventuali oneri fiscali, sarà determinato nella misura del 4% del valore di stima dell'immobile dopo la ristrutturazione (risultante dalla somma del valore di stima attuale, come da relazione di stima dell'Area patrimonio e demanio datata 10.05.2023 aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e rendicontato in base ai lavori eseguiti), con una riduzione nella misura del 60% (con conseguente attribuzione di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di legge);
 - durata: commisurata ai tempi di recupero dell'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati, con un minimo di 4 anni, con possibilità di rinnovo per successivi 4 anni (con aggiornamento in base all'indice ISTAT FOI);

5. **di stabilire** che l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di autorizzare, prima della ultimazione integrale dei lavori, l'utilizzo degli immobili assegnati o di porzione di essi, laddove sia verificata da parte dell'ufficio tecnico la sussistenza delle condizioni di sicurezza dei suddetti spazi. Ove necessario dovrà essere stipulato uno specifico contratto di locazione relativo a tale porzione, con applicazione del canone di locazione, determinato in base alla suddetta relazione di stima dell'Area patrimonio e demanio datata 10.05.2023 riferita alla porzione di immobile, commisurato alla porzione utilizzabile e a scomputo della somma investita e rendicontata per la porzione interessata, e comunque per un termine non superiore a 9 anni;
6. **di stabilire** che qualora la stipula della convenzione con l'assegnatario non avvenga entro il termine di 6 mesi dalla approvazione del relativo schema, si prenderà atto della tacita rinuncia alla realizzazione dell'intervento di recupero dell'immobile assegnato, che tornerà disponibile per una nuova assegnazione;

7. **di dare atto** che tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente proposta saranno posti in essere dal coordinatore dell'Ambito affari generali.

Il coordinatore d'Ambito
MAURA FLORIDA

Allegati:

1. "A" schema di convenzione.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BELLUNO

PROVINCIA DI BELLUNO

SCRITTURA PRIVATA DA REGISTRARE IN CASO D'USO

OGGETTO: CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLE NN.TT.A. DEL P.R.G. VIGENTE, TRA IL COMUNE DI BELLUNO E L'ASSOCIAZIONE RADIO CLUB BELLUNO N.O.R.E. PER IL RECUPERO DI PORZIONE AL PIANO PRIMO DEL FABBRICATO N. 4, SITO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "EX CASERMA PIAVE" IN VIA TIZIANO VECELLIO.

L'anno duemila----- (20--) addì ----- (--) del mese di ----- presso la Residenza Municipale del Comune di Belluno, Piazza Duomo, 1

TRA

1) **IL COMUNE DI BELLUNO** con sede in Piazza Duomo, n. 1, Codice Fiscale 00132550252, rappresentato dal ----- che interviene nel presente atto in qualità di -----, autorizzato -----.

per il Comune di Belluno

E

2) **L' ASSOCIAZIONE RADIOCLUB BELLUNO N.O.R.E.** con sede in Belluno via Safforze s.n.c codice fiscale 93005090258, rappresentata dal sig. ----- nato a ----- (---) il ----- (--) ----- (----), che interviene nel presente atto in qualità di -----, autorizzato giusto -----

per l'Associazione

PREMESSO CHE:

- con atto di transazione in data 05.04.2012, repertorio notaio Palumbo in Sedico n. 31551 del 05.04.2012, registrato a Belluno il 10.04.2012 al n. 1316 serie 1T, trascritto a Belluno il 11.04.2012 ai nn 4225 e 3437 di formalità, il Comune di Belluno ha acquisito dall'Agenzia del Demanio, per il diritto di proprietà superficiaria (disponendo già della proprietà dell'area), il complesso immobiliare denominato "ex Caserma Piave", in via Tiziano Vecellio, 82 attualmente censito al catasto fabbricati al foglio 48, particella 351, divisa in subalterni;
- il compendio, acquisito al patrimonio disponibile del Comune, consta di un vasto appezzamento di terreno urbano (pari a circa 32.000 mq), sul quale sono presenti una serie di edifici con caratteristiche tipologiche e funzionali differenziate, con una consistenza di circa mc 39.700;
- l'area rientra integralmente tra le z.t.o. F, destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, normate dall'art. 7 delle NN.TT.a. del P.R.G. vigente;
- con delibera del Consiglio comunale del 26.02.2009 n. 8, ai sensi dell'art. 7, par. 6 NN.TT.a. del P.R.G. vigente è stata modificata l'originaria destinazione F.M dell'area della ex Caserma Piave prevedendo due azzonati: F.II (servizi tecnologici) nella porzione sud dell'area (ritenuta all'epoca idonea per l'insediamento di un Polo Ecologico Comunale); F.PS

(pubblici servizi) per il resto dell'area; una fascia lungo via Tiziano Vecellio risulta inoltre classificata quale z.t.o. F.VV (verde vincolato ambito Variante Veneggia - art. 7,18 NN.TT.a. P.R.G. vigente) e zona di rispetto stradale;

- con delibera di Consiglio comunale n. 42 del 30.09.2014 ad oggetto "*Modifica destinazione specifica Zona Territoriale Omogenea "F"- art. 7 comma 6 delle Norme Tecniche Attuazione del PRG. - ex Caserma Piave*" è stata modificata la specifica destinazione della suddetta zona;

- l'aerea rientra integralmente nella zona di tutela "B" del Piano di Rischio Aeroportuale, di cui alla variante al P.R.G. approvata dal Consiglio comunale con delibera n. 22 del 12.05.2009;

- con delibera di Consiglio comunale n. 100 del 29.11.2021 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio P.A.T. e precisato che fino alla sua approvazione trovano applicazione, ai sensi dell'art. 29/1° della l.r. 23.04.2004, n. 11 e ss.mm.ii., le misure di salvaguardia di cui all'art. 12 del d.p.r. 06.02.2011, n. 380 e ss.mm.ii., si rileva che l'immobile ricade nell'Ambito Territoriale Omogeneo A.T.O. 2-Zona Produttiva;

- il P.A.T. identifica l'area dedicata a "*Servizi Esistenti*" quali "*Istituzioni associative e religiose*"(IA);

- si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 48 commi 5 e 5bis della l.r. 23.04.2004, n. 11 e ss.mm.ii. il P.R.G. vigente mantiene efficacia fino all'approvazione del P.A.T., a seguito della quale diviene Piano degli Interventi (P.I.) per le parti compatibili;

- l'art. 7 delle NN.TT.a del P.R.G. vigente prevede che nelle Z.T.O. F sia ammesso l'intervento di soggetti, anche privati, subordinato alla stipula di una convenzione e che sulla ammissibilità ed opportunità dell'intervento sotto il profilo del concreto perseguimento dell'interesse pubblico e della garanzia della funzione pubblica, nonchè sui conseguenti contenuti della convenzione si esprima il Consiglio comunale attraverso apposita deliberazione;

- l'Amministrazione comunale non essendo in grado di assumere l'impegno finanziario per il recupero e la riqualificazione dell'area e dei fabbricati ai fini della loro utilizzazione, nell'ambito delle proprie politiche culturali e sociali basate su solidarietà, pluralismo, sussidiarietà e sul connubio tra ambiente e cultura come mezzo per il miglioramento della qualità della vita, ha promosso l'avvio di un progetto per l'utilizzo dell'area, mirato all'insediamento di attività/iniziative che rivestano anche un interesse ed una rilevanza di carattere pubblico, con la finalità di incentivare la massima fruizione e valorizzazione del sito in cui insiste la "*ex Caserma Piave*", anche quale luogo di cultura e aggregazione;

- in particolare il Comune intende perseguire i seguenti obiettivi di:

-recupero degli edifici e degli spazi dell'area dell'ex Caserma Piave;
-valorizzazione del mondo del volontariato e dell'associazionismo;
-valorizzazione dei soggetti territoriali che propongano progetti innovativi e sostenibili;
- sviluppo di professionalità di settore ed opportunità di impiego;
- avvio di progettualità diffuse e continuative;
- creazione di uno stretto legame tra Amministrazione e Comunità, che sia espressione di una progettualità complessiva di coinvolgimento dei cittadini nella vita della Città;
• con delibera di Giunta comunale n. 43 del 21.03.2014 sono stati approvati lo studio denominato "*Ex Caserma Piave - Analisi dello stato di fatto e prospettive di valorizzazione*" predisposto dal Servizio Opere Pubbliche /Espropri del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio ed Attività Socio-culturali e conservato agli atti del medesimo Servizio nonché lo schema di bando per la presentazione di manifestazioni d'interesse alla realizzazione di progetti nell'ambito dell'area della ex Caserma Piave;
• in data 01.04.2014 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione, da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati, di proposte relative al recupero e all'utilizzo degli edifici presenti nell'area denominata "*ex Caserma Piave*", per la realizzazione di progetti, possibilmente ad alto contenuto di innovazione, e di iniziative ed attività a specifico contenuto culturale, aggregativo, sociale, sportivo, formativo ed imprenditoriale;
• entro il termine previsto dal bando del 31.05.2014 sono pervenute n. 16 manifestazioni di interesse;
• con delibera di Giunta comunale n. 145 del 28.08.2014 l'Amministrazione ha approvato uno schema tipo di convenzione, in attuazione del principio di sussidiarietà (ai sensi dell'art.118 della Costituzione e dell'art. 3, comma 5 del d.lgs. 267/2000) ed ai sensi dell'art. 7 delle NN.TT.a. del P.R.G. vigente;
• con delibera di Consiglio comunale n. 45 del 30.09.2014, come successivamente rettificata con delibera di Consiglio comunale n. 60 del 28.11.2014, sono state definite le percentuali di riduzione da applicare al canone di locazione previsto al termine del periodo di recupero dell'investimento effettuato dai soggetti assegnatari;
• con delibere del Consiglio comunale n. 45 del 30.09.2014, n. 66 del 17.12.2014, n. 4 del 03.03.2015, n. 29 del 27.05.2015 e n. 33 del 25.06.2015 sono stati approvati gli schemi di convenzione con i singoli assegnatari, ai sensi dell'art. 7 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Regolatore;
• successivamente si è provveduto alla stipula della convenzione per l'assegnazione dell'hangar n. 13

per il Comune di Belluno

per l'Associazione

all'associazione "Radio Club Belluno N.O.R.E.", giusta scrittura privata rep. n. 112/2015 del 30.06.2015;

- con delibera di Giunta comunale n. 170 del 22.10.2015 è stato approvato lo studio "Aggiornamento sullo stato di attuazione del progetto settembre 2015" ed è stato approvato il 2° bando per la presentazione di manifestazioni di interesse per gli immobili ancora non assegnati;
- il 2° bando è stato pubblicato in data 29.10.2015 ed entro il termine del 31.12.2015 sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse;
- con decisione di Giunta comunale del 14.03.2016 si è stabilito di procedere con l'istruttoria di n. 3 delle richieste pervenute, provvedendo a riaprire nuovamente i termini per la presentazione di manifestazioni di interesse relative agli immobili ancora disponibili;
- il 3° bando è stato pubblicato in data 21.03.2016 ed entro il termine del 21.05.2016 sono pervenute n. 6 manifestazioni di interesse;
- a seguito di valutazione positiva delle istanze, con delibera di Consiglio comunale n. 40 del 04.07.2016 sono stati approvati gli schemi di convenzione con ulteriori 7 assegnatari;
- a seguito della decisione di Giunta del 10.10.2016 è stato pubblicato in data 21.10.2016 il 4° bando: entro il termine del 30.11.2016 è pervenuta un'unica manifestazione di interesse, cui seguita l'approvazione dello schema di convenzione con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 01.03.2017;
- con informativa di Giunta comunale n. 109 del 16.12.2016 è stato deciso di procedere per il futuro su singola istanza, senza necessità di pubblicazione di ulteriori bandi pubblici, in considerazione dell'esiguo numero di immobili o porzioni di immobili ancora da assegnare ed ai fini di un'economia procedimentale;
- successivamente alla suddetta informativa di Giunta comunale, sono state accolte n. 4 istanze, cui è seguita l'assegnazione di una parte degli spazi residui.
- con istanza assunta al protocollo comunale n. 49255 del 18.10.2021, successivamente integrata con istanza assunta al protocollo comunale n. 8435 del 17.02.2023, l'Associazione "Radio Club Belluno N.O.R.E.", già coinvolta nel processo di rigenerazione urbana del compendio in quanto assegnataria dell'hangar n. 13 utilizzato per il ricovero di 5 automezzi, delle apparecchiature e di materiali, per la manutenzione degli stessi per l'ottimizzazione dello svolgimento delle attività, con particolare riferimento a quelle della protezione civile, giusta convenzione rep. n. 112 del 30.06.2015 e giusta successiva locazione rep. n. 320 del 21.12.2018, ha richiesto l'assegnazione ulteriore di alcuni locali al piano primo della palazzina n. 4;
- con nota protocollo comunale n. 11268 del 07.03.2023 il

coordinatore dell'Ambito tecnico e governo del territorio ha formulato parere positivo in merito alla compatibilità tecnica dell'intervento demandando all'Ambito affari generali - Area patrimonio e demanio le valutazioni finali per l'assegnazione degli spazi;

- l'intervento proposto consentirebbe di portare quasi a compimento (ad eccezione della sola stanza affacciata sul giroscala) il recupero del piano primo della palazzina n. 4, dove sarebbero ospitate attività omogenee di tipo amministrativo (sede dell'Associazione Italiana Arbitri e sede dell'Associazione Radio Club Belluno N.O.R.E.), che non presentano potenziali elementi di conflitto nella gestione degli spazi comuni; accordi in tal senso, con l'Associazione Italiana Arbitri, sono peraltro già attestati nelle suddette istanze prot. n. 49255/2021 e n. 8435/2023 presentate;

per il Comune di Belluno

- l'Associazione, fondata nel 1975, riunisce gli appassionati di telecomunicazioni e svolge da anni una preziosa attività di sperimentazione radioelettrica, radioassistenza a manifestazioni di varia natura e supporto alle autorità preposte alla protezione civile per conto delle quali cura le comunicazioni di emergenza anche sulla base di convenzioni con diversi Comuni;

per l'Associazione

- nell'ambito del progetto di recupero e valorizzazione del compendio, l'associazione si è caratterizzata per il rispetto degli obblighi derivanti dalla convenzione, per una positiva collaborazione con gli altri assegnatari, per la partecipazione alle iniziative per la manutenzione del compendio e alle riunioni dell'Assemblea di gestione;

- in particolare l'interesse dell'Associazione è rivolto a tre locali al piano primo della palazzina n. 4 (i due residui sul lato ovest e l'ultimo degli stanzoni affacciati sul lato est, verso il piazzale) oltre ad una porzione dei servizi igienici posti al medesimo piano, che verrebbero trasformati in sede amministrativa dell'Associazione (in sostituzione di quella attuale presso la villa Montalban che presenta condizioni critiche soprattutto in termini di infiltrazioni d'acqua), consentendo all'Associazione stessa di riunire all'interno del compendio l'attività amministrativa e la logistica, razionalizzando i propri interventi;

- l'importo previsto per gli interventi, come indicato nelle suddette istanze protocolli nn. 49255/2021 e 8435/2023, viene quantificato in € 9.400,00.= complessivi (di cui € 300 per sgombero e smaltimento, € 2.200 per controparete e controsoffitto, € 1.800 per imbiancatura, € 2.100 per impiantistica idrica e materiali, € 2.300 per impiantistica elettrica e materiali, € 1.800 per porte e serramenti).

- con delibera di Giunta comunale n. 125 del 29.06.2023 è stato preso atto delle valutazioni istruttorie formulate dal coordinatore dell'Ambito tecnico e governo del territorio, con nota protocollo comunale n. 11268/2023, in merito alla

compatibilità tecnica e alla congruità economica dell'intervento proposto dall'associazione "Radio Club Belluno N.O.R.E." ed è stato deciso di assegnare all'associazione medesima i locali al piano primo della palazzina n. 4, sita nell'ambito del compendio immobiliare denominato "ex Caserma Piave", in via Tiziano Vecellio, 82/E, censiti nel catasto fabbricati al foglio 48, particella 351 subalterno 14/parte, per il relativo recupero demandando, infine, a successiva delibera di Consiglio comunale l'approvazione del relativo schema di convenzione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale ed ai sensi dell'art. 7 delle nn.tt.a del P.R.G. vigente, relativo alla disciplina della fase di realizzazione, da parte dell'associazione "Radio Club Belluno N.O.R.E.", dei lavori di recupero della porzione di immobile assegnato;

• con delibera di Consiglio comunale n. -- del ----- è stato approvato il relativo schema di convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le parti danno atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

Il COMUNE, come sopra rappresentato, quale proprietario del compendio immobiliare di cui in premessa, autorizza ai fini patrimoniali l'**ASSOCIAZIONE RADIOCLUB BELLUNO N.O.R.E.** allo svolgimento di lavori di recupero di alcuni locali al piano primo della palazzina n. 4 sita, nell'ambito del compendio immobiliare denominato "ex Caserma Piave", in via Tiziano Vecellio, 82/E, censito nel catasto fabbricati al foglio 48, particella 351 subalterno 14/parte, per gli scopi ed alle condizioni indicati nel presente atto.

La presente convenzione in particolare regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Belluno e l'Associazione "Radio Club Belluno N.O.R.E." per il recupero, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale ed ai sensi dell'art. 7 delle Nn.Tt.a del P.R.G. vigente, della porzione di immobile meglio individuata nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "A".

Art. 3 - Obblighi a carico dell'Associazione

l'Associazione "Radio Club Belluno N.O.R.E.", preso atto della destinazione urbanistica dell'area e dei vincoli che ne derivano, si obbliga, con oneri finanziari a proprio carico, a far redigere da un professionista abilitato ed appositamente incaricato il progetto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ed adeguamento dei locali di cui al precedente art. 2.

l'Associazione "Radio Club Belluno N.O.R.E." provvederà a propria cura e spese alla realizzazione degli interventi di recupero edilizio, secondo quanto previsto nelle succitate istanze datate 17.10.2021, assunta al protocollo comunale n. 49255 del 18.10.2021 e 16.02.2023, assunta al protocollo

comunale n. 8435 del 17.02.2023, a firma del referente il presidente, comportante una spesa presunta di € 9.400,00.= (Euro novemilaquattrocento/00).

Il progetto non dovrà prevedere modifiche alle aree libere esterne al fabbricato, compresi gli interventi sui sottoservizi.

Tali interventi dovranno infatti essere oggetto di un progetto unico riferito ad ognuno degli ambiti identificati nello studio denominato "*Ex Caserma Piave - Analisi dello stato di fatto e prospettive di valorizzazione*" (predisposto dal Servizio Opere Pubbliche/Espropri del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio ed Attività Socio-culturali), da concordarsi tra i diversi soggetti assegnatari degli immobili compresi nell'ambito.

Il progetto di tali interventi dovrà essere presentato al Comune preliminarmente all'inizio dei lavori sulle aree libere (compresi gli interventi sui sottoservizi), per essere oggetto di specifica valutazione ed autorizzazione, con individuazione del soggetto/dei soggetti responsabili della realizzazione delle opere.

La presente convenzione, approvata ai sensi dell'art.7 delle NN.TT.a. del P.R.G. vigente, legittima i soggetti convenzionati anche all'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi da parte del Comune necessari per la realizzazione delle opere sulle aree libere (compresi gli interventi sui sottoservizi).

La spesa complessiva per la realizzazione delle opere sulle aree libere (compresi gli interventi sui sottoservizi) potrà essere rendicontata dal soggetto/dai soggetti responsabili della realizzazione delle opere (in base agli accordi liberamente definiti tra gli stessi per la realizzazione delle opere e la suddivisione dei relativi costi) e concorrerà di conseguenza alla determinazione degli oneri sostenuti dal soggetto/dai soggetti, ai fini della stipula del successivo atto di locazione dei relativi immobili/dei locali.

Per la realizzazione delle opere sulle aree libere ricadenti nell'ambito delle singole aree di cantiere, i soggetti assegnatari degli immobili dovranno prendere accordi con il soggetto/i soggetti autorizzati alla realizzazione delle stesse.

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia e previo ottenimento con oneri a carico dell'Associazione dei provvedimenti autorizzativi da parte del Comune e degli Enti competenti. Resta in particolare ed esecutivo a carico dell'Associazione "*Radio Club Belluno N.O.R.E.*", la nomina del progettista, del direttore dei lavori, del rappresentante per la sicurezza ecc..

Durante l'attuazione delle opere e fino al loro completamento tutti gli oneri di gestione e manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente la realizzazione delle

per il Comune di Belluno

per l'Associazione

opere sono a totale ed esclusivo carico dell'Associazione.
L'Associazione si impegna a comunicare al Comune l'avvenuta ultimazione dei lavori.

La procedura per l'aggiornamento delle planimetrie catastali conseguente agli interventi realizzati sarà a cura e spese del Comune.

L'Associazione si impegna, qualora necessario, a provvedere alla richiesta del certificato di agibilità dei locali o alla dichiarazione del direttore dei lavori, ai sensi del d.P.R. 380/01 e ss.mm. e ii., con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ai sensi della normativa edilizia vigente.

L'Associazione si assume l'impegno ad iniziare i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria **entro 12 (dodici) mesi** dalla stipula della presente convenzione, salvo comprovati e documentati impedimenti di natura tecnica, amministrativa o finanziaria per i quali il Comune potrà concedere eventuali proroghe.

I lavori dovranno essere completati **entro due anni** dal loro inizio.

Le spese sostenute per i lavori dovranno essere rendicontate al Comune, ai fini della stipula del successivo contratto di locazione dei locali, **entro 60 giorni** dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

Il corrispettivo di eventuali prestazioni di lavoro volontario non retribuito ed il valore equivalente di eventuali materiali donati o di attrezzature fornite a titolo gratuito saranno stabiliti secondo criteri parametrici, da desumere, in fase di rendicontazione, sulla base dei prezzi indicati nel Prezzario per i Lavori Pubblici della Regione Veneto.

L'Associazione si impegna a lasciare libero il passaggio attraverso il blocco bagni che verrà concesso in uso esclusivo all'Associazione stessa (indicato in colore verde nella planimetria allegato "A") per garantire comunque l'accesso a favore della Sezione Italiana Arbitri di Belluno in quanto locataria con diritto dell'uso esclusivo del blocco bagni di testa (vicino alla finestra), giusta scrittura privata rep. 628 del 30.12.2020.

Art. 4 - Durata

La validità della presente convenzione decorre dalla data della stipula della medesima e termina alla data di stipula del contratto di locazione del bene assegnato.

Art. 5 - Utilizzo degli immobili/aree

Il Comune di Belluno concede all'Associazione "Radio Club Belluno N.O.R.E.", per la durata della presente convenzione, la possibilità di accedere agli immobili esclusivamente per la realizzazione dei lavori di cui al progetto presentato, relativamente all'immobile oggetto di assegnazione.

La violazione di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto della convenzione.

A tal fine in data odierna vengono consegnate le chiavi di

accesso al compendio immobiliare e al fabbricato individuato all'art. 2.

L'Associazione potrà accedere al fabbricato oggetto di recupero dall'accesso individuato nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "B".

E' fatto divieto di porre alcun ostacolo al transito sulle restanti aree libere.

Art. 6 - Custodia

L'immobile viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, noto all'Associazione.

L'Associazione è costituita custode dei beni avuti in disponibilità al fine della realizzazione dei lavori di recupero. In tale veste si obbliga a conservarli, custodirli e mantenerli con la diligenza del buon padre di famiglia per tutta la durata della presente convenzione.

Art. 7 - Proprietà del manufatto

A prescindere dagli interventi realizzati, gli immobili rimangono compresi nel patrimonio del Comune.

Art. 8 - Obblighi del Comune

Il Comune si impegna, successivamente alla presentazione del rendiconto di cui al penultimo comma dell'art. 3, a stipulare con l'Associazione uno specifico contratto di locazione di durata commisurata al recupero dell'investimento effettuato e rendicontato dall'Associazione rispetto al valore del canone annuo di mercato, come determinato in base al valore di stima dell'immobile allo stato attuale desunto dalla relazione di stima dell'Area patrimonio e demanio del 10.05.2023, conservata agli atti, e comunque per un termine non superiore a 9 anni.

In base alla stima del presunto investimento contenuta nella proposta di intervento inoltrata dall'Associazione, pari ad € 9.400,00.= ed al canone di mercato annuo determinato, la durata del contratto di locazione commisurato al recupero dell'investimento, sarà di anni 4 e 1/2 circa, salvo adeguamento a seguito di rendicontazione.

Alla scadenza del contratto di locazione commisurato al recupero dell'investimento, ovvero alla scadenza del termine di 9 anni, l'Associazione potrà richiedere la stipula di un nuovo contratto di locazione alle seguenti condizioni di durata e di canone di locazione:

- caso a) qualora sia stato recuperato l'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati:

- canone: il valore del canone di locazione di mercato, al netto di eventuali oneri fiscali, sarà determinato nella misura del 4% del valore di stima dell'immobile dopo la ristrutturazione (risultante dalla somma del valore di stima attuale, come da citata relazione di stima del aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e rendicontato in base ai lavori eseguiti), con una riduzione nella misura del 60% e con conseguente attribuzione

per il Comune di Belluno

per l'Associazione

di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di legge;

- durata: 4 anni, con possibilità di rinnovo per successivi 4 anni (con aggiornamento in base all'indice ISTAT FOI);

- caso b) qualora non sia stato recuperato l'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati:

- canone fino al recupero totale dell'importo dei lavori eseguiti e rendicontati: determinato come nel caso precedente, con una percentuale aggiuntiva di riduzione, correlata all'incidenza percentuale dell'importo residuo dei lavori eseguiti e rendicontati, non ancora recuperato, rispetto al valore finale dell'immobile (risultante dalla somma del valore di stima attuale, come da citata relazione di stima dell'Area Patrimonio e Demanio aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e rendicontato in base ai lavori eseguiti) (con conseguente attribuzione di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di legge), calcolata secondo la formula: $(\text{importo lavori realizzati e rendicontati} - \text{importo lavori già recuperato}) \times 100 / (\text{valore iniziale dell'immobile} + \text{importo lavori realizzati e rendicontati})$;

- canone oltre il termine sopra citato: il valore del canone di locazione di mercato, al netto di eventuali oneri fiscali, sarà determinato nella misura del 4% del valore di stima dell'immobile dopo la ristrutturazione (risultante dalla somma del valore di stima attuale, come da citata relazione di stima dell'Area patrimonio e demanio aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e rendicontato in base ai lavori eseguiti), con una riduzione nella misura del 60% e conseguente attribuzione di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di legge;

- durata: commisurata ai tempi di recupero dell'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati, con un minimo di 4 anni, con possibilità di rinnovo per successivi 4 anni (con aggiornamento in base all'indice ISTAT FOI).

Ai sensi di quanto disposto dalla delibera di Consiglio comunale n. 45 del 30.09.2014, in caso di concreta ed accertata prestazione da parte dell'Associazione di attività utile al funzionamento e alla manutenzione di servizi di rete e degli spazi collettivi, la riduzione del canone di locazione sarà applicata nella misura del 80% rispetto al valore del canone di mercato come definito dai precedenti paragrafi.

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di autorizzare, prima della ultimazione integrale dei lavori, l'utilizzo dell'immobile assegnato o di porzione di esso, laddove sia verificata da parte dell'Ufficio Tecnico la sussistenza delle condizioni di sicurezza dei suddetti spazi. Ove necessario dovrà essere stipulato uno specifico contratto di locazione relativo a tale porzione, con applicazione del

canone di locazione, determinato in base alla suddetta relazione di stima dell'Area patrimonio e demanio riferito alla porzione di immobile, commisurato alla porzione utilizzabile e a scomputo della somma investita e rendicontata per la porzione interessata, e comunque per un termine non superiore a 9 anni.

Art. 9 - Garanzie cauzionali

Considerata la finalità pubblica dell'intervento previsto interamente a carico dell'Associazione "Radio Club Belluno N.O.R.E." il Comune di Belluno rinuncia alla fidejussione a garanzia degli adempimenti previsti dalla presente convenzione.

L'Associazione si obbliga a produrre prima dell'inizio dei lavori copia della polizza di assicurazione di **€ 53.450,00.=** (Euro cinquantatremilaquattrocentocinquanta) (pari al valore del bene determinato in base alla suddetta relazione di stima dell'Area patrimonio e demanio) per danni ad impianti ed opere preesistenti. La stessa verrà svincolata ad ultimazione dei lavori.

L'Associazione ha altresì stipulato apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per tutta la durata della convenzione per l'importo massimale di **€ 500.000,00.=** (Euro cinquecentomila/00), giusta polizza/----- stipulata con la compagnia ----- - agenzia di -----.

Art. 10 Verifiche

Il Comune potrà accertare in ogni tempo, anche con l'accesso al luogo, se l'Associazione osserva tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione.

Art. 11- Inadempienze

In caso di inosservanza da parte dell'Associazione contraente degli obblighi assunti con la presente convenzione, il Comune ha facoltà di risolvere anticipatamente la presente convenzione, previa comunicazione scritta all'Associazione medesima preceduta da formale messa in mora, senza che nulla sia dovuto a titolo di indennizzo per le opere realizzate.

Art. 12 - Cessione della convenzione

E' fatto espresso divieto alla Associazione di cedere o trasferire a qualsiasi titolo la presente convenzione, fatta salva specifica autorizzazione da parte del Comune. La violazione di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto della convenzione.

Art. 13 Modifiche

Ogni modifica alle condizioni della presente convenzione dovrà avvenire in forma scritta.

Art. 14. Risoluzione anticipata della convenzione

La presente convenzione può essere risolta anticipatamente oltre che per consensuale accordo tra le parti, anche in caso di scioglimento della Associazione.

In tal caso l'Amministrazione comunale rientrerà nella piena

per il Comune di Belluno

per l'Associazione

disponibilità del bene e nulla sarà dovuto all'Associazione a titolo di indennizzo o recupero per le opere realizzate.

Art. 15 Spese

Tutte le Spese inerenti la stipulazione del presente atto, compresa l'imposta di bollo, sono a carico della Associazione. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Ai soli effetti fiscali, il Comune dichiara che il valore del presente contratto è pari ad € 9.400,00.= (Euro novemilaquattrocento/00).

Art. 16 Rinvio

Per quanto non previsto e pattuito con la presente convenzione le parti si richiamano le disposizioni, in quanto applicabili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 17 Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Belluno.

Art. 18 Domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono espressamente domicilio legale:

- il Comune di Belluno presso la PEC : belluno.bl@cert.ip-veneto.net

- l'Associazione "Radio Club Belluno N.O.R.E." presso la PEC : rcb.nore@pec.radiopclubbelluno.it

Art. 19 Trattamento dei dati personali

Il Comune di Belluno, ai sensi dell'art.13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, informa la parte contraente che il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Belluno e che i dati saranno trattati per le finalità di cui al presente atto e per le altre finalità pubbliche.

I dati saranno conservati nella raccolta degli atti repertoriati dal Comune di Belluno.


Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento sono fornite nella scheda "informativa dettagliata" disponibile al link https://www.comune.belluno.it/myportal/C_A757/informativa-privacy

per l'Associazione
il presidente-legale rappresentante


per il Comune di Belluno



ALLEGATO "A"

EDIFICIO N. 4




EDIFICIO N. 4 – PIANO PRIMO – LOCALI ASSEGNATI ALLA ASSOCIAZIONE RADIOCLUB BELLUNO N.O.R.E.



-  PORZIONE DEL BLOCCO SERVIZI CONCESSO IN USO ESCLUSIVO
-  PARTI COMUNI

ALLEGATO "B"

ACCESSO RISERVATO A
ASSOCIAZIONE RADIOCLUB BELLUNO N.O.R.E.





COMUNE DI BELLUNO

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale del 28/09/2023, n. 3766 ad oggetto “CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLE NN.TT.A. DEL P.R.G. VIGENTE, PER IL RECUPERO DI PORZIONE AL PIANO PRIMO DEL FABBRICATO N. 4, SITO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "EX CASERMA PIAVE" IN VIA TIZIANO VECELLIO. ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE RADIO CLUB BELLUNO N.O.R.E.”, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Belluno, 28/09/2023

Il coordinatore d'ambito
MAURA FLORIDA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI BELLUNO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Art. 52 regolamento di contabilità

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale del 28/09/2023, n. 3766 ad oggetto “CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLE NN.TT.A. DEL P.R.G. VIGENTE, PER IL RECUPERO DI PORZIONE AL PIANO PRIMO DEL FABBRICATO N. 4, SITO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "EX CASERMA PIAVE" IN VIA TIZIANO VECELLIO. ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE RADIO CLUB BELLUNO N.O.R.E.”, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine al controllo preventivo di regolarità contabile e in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Belluno, 28/09/2023

Il coordinatore d'ambito
SERGIO GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI BELLUNO

**ALBO PRETORIO
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Art. 124 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Il sottoscritto MARIALORES GANDIN, in qualità di responsabile della pubblicazione degli atti della Città di Belluno, certifica che duplicato informatico della delibera di consiglio comunale del 20/10/2023 , n. 76 ad oggetto “CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLE NN.TT.A. DEL P.R.G. VIGENTE, PER IL RECUPERO DI PORZIONE AL PIANO PRIMO DEL FABBRICATO N. 4, SITO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "EX CASERMA PIAVE" IN VIA TIZIANO VECELLIO. ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE RADIO CLUB BELLUNO N.O.R.E.. ” è stato pubblicato all'albo pretorio dal giorno 26/10/2023 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Belluno, 26/10/2023

Il responsabile della pubblicazione
MARIALORES GANDIN

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI BELLUNO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Art. 134 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Il sottoscritto FRANCESCO PUCCI, in qualità di responsabile del procedimento, certifica che la delibera di consiglio comunale del 20/10/2023, n. 76 ad oggetto: “CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLE NN.TT.A. DEL P.R.G. VIGENTE, PER IL RECUPERO DI PORZIONE AL PIANO PRIMO DEL FABBRICATO N. 4, SITO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "EX CASERMA PIAVE" IN VIA TIZIANO VECELLIO. ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE RADIO CLUB BELLUNO N.O.R.E.” è diventata esecutiva in data 06/11/2023.

Belluno, 07/11/2023

Il responsabile del procedimento
FRANCESCO PUCCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.